

(N. 468)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(TUPINI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

e col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1949

Autorizzazione della spesa di lire 350 milioni per la concessione di sussidi per riparazione e ricostruzione di opere danneggiate o distrutte da alluvioni e frane nell'anno 1948.

ONOREVOLI SENATORI. — Durante l'anno 1948 si sono verificate alluvioni, frane e mareggiate di eccezionale violenza che hanno causato danni ingentissimi in varie zone del territorio nazionale. Molte opere di arginatura sono state travolte, si è verificata l'interruzione di numerosissime strade, non pochi abitati sono stati investiti dalle acque dei fiumi in piena e, infine, in qualche località si sono verificati nubifragi violentissimi che hanno seriamente danneggiato opere pubbliche ed edifici pubblici o di uso pubblico.

Le province maggiormente danneggiate sono state quelle di Cuneo, Novara, Torino, Alessandria e Asti in Piemonte. Altri danni si sono verificati ad acquedotti ed opere igieniche in 16 comuni della Liguria e assai seriamente colpite sono state pure le province di Rovigo e di Salerno.

Altri danni, sia pure di minore entità, si sono verificati nelle province di Avellino, Belluno, Bologna, Campobasso, Cosenza, Chieti, Cremona, Frosinone, Napoli, Pesaro, Potenza, Roma, Sondrio, e Vicenza.

L'Amministrazione dei lavori pubblici è intervenuta con misure di pronto intervento a tutela della pubblica incolumità nei limiti delle disponibilità finanziarie; ma ulteriori interventi, assolutamente necessari data la vastità dei danni, non sono stati possibili.

D'altra parte, poichè le opere danneggiate sono d'interesse degli enti locali e di enti di culto e beneficenza, sembra opportuno che al ripristino delle stesse provvedano gli enti predetti e che l'intervento dello Stato sia limitato alla concessione di sussidi nella misura riconosciuta ammissibile, analogamente a quanto disposto con il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 846 per i danni causati da alluvioni e frane verificatesi negli anni 1946 e 1947.

All'uopo è stato predisposto l'unito disegno di legge, col quale viene autorizzata la spesa di lire 350 milioni e vengono emanate norme per la concessione dei sussidi.

Tali norme sono identiche a quelle contenute nel citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 846, salvo per quanto riguarda il termine entro il quale debbono essere presentate le domande di sussidio, termine che viene fissato al 31 dicembre 1949.

Con l'occasione, allo scopo di poter accogliere molte domande di concessione di sussidi ai sensi del cennato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 846, pervenute fuori termine ovvero con documentazione incompleta, peraltro successivamente regolarizzata, si ritiene opportuno fissare al 30 giugno 1949 un nuovo termine per le domande in questione.

Ai fini dell'articolo 81 della Costituzione alla spesa predetta si farà fronte con un'aliquota di maggiore entrata di cui allo schema di disegno di legge relativo a variazioni di entrate in corso di perfezionamento (V provvedimento).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di 350 milioni di lire, da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-1949, per la concessione di sussidi per riparazione e ricostruzione di opere danneggiate o distrutte dalle alluvioni e frane nell'anno 1948.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

I sussidi di cui al precedente articolo sono concessi:

a) nella misura prevista dalle vigenti disposizioni legislative, per lavori di riparazione di strade comunali e provinciali e di opere idrauliche e per lavori di difesa degli abitati;

b) nella misura della metà della spesa per lavori di riparazione o ricostruzione di acquedotti e di fognature, di pertinenza di Amministrazioni comunali;

c) nella misura del terzo della spesa per lavori di riparazione o ricostruzione di chiese parrocchiali o assimilate e di locali pertinenti adibiti ad uso di ministero pastorale e di edifici di pertinenza di istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, direttamente destinati agli scopi istituzionali, nonchè di scuole e case comunali.

Nella spesa da assumere a base della concessione del sussidio potrà essere compresa una quota per progettazione, direzione e sorveglianza, in misura non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni.

Art. 3.

Le domande di sussidio di cui al precedente articolo 2 debbono essere presentate al competente Ufficio del genio civile, entro il 31 dicembre 1949.

Le domande relative alle opere di pertinenza di Amministrazioni comunali e provinciali devono essere documentate secondo le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1904, n. 625.

Le domande relative alle chiese ed agli edifici delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza debbono essere corredate dalle perizie dei lavori e dal certificato attestante l'appartenenza, e la destinazione dell'edificio, rilasciato, per gli edifici di culto, dall'Ordinario diocesano e, per gli istituti di assistenza e beneficenza, dal Prefetto.

La spesa ammissibile a sussidio non potrà eccedere quella occorrente per il ripristino dei fabbricati nelle condizioni preesistenti al danneggiamento.

Il pagamento dei sussidi concessi verrà effettuato con le norme del citato regolamento 23 ottobre 1904, n. 625.

Art. 4.

La cessione del sussidio da parte del beneficiario è consentita solo a favore dell'appaltatore e del finanziatore dei lavori e deve essere riconosciuta dal Genio civile.

Art. 5.

Gli atti e i contratti relativi alle opere previste nei precedenti articoli sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa nonchè dai diritti catastali.

Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro e ipotecarie salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari nonchè i diritti e i compensi spettanti agli Uffici di registro e delle imposte dirette e agli Uffici tecnici erariali e del catasto.

Per conseguire le agevolazioni tributarie, stabilite dalla presente legge, occorre che ogni singolo atto o contratto contenga la contestuale dichiarazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici che esso è stipulato ai fini della legge medesima.

Art. 6.

Il termine di cui al primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948,

n. 846, per la presentazione delle domande di sussidio per la riparazione dei danni causati dalle alluvioni degli anni 1946 e 1947 è prorogato al 30 giugno 1949.

Art. 7.

Per gli effetti di cui all'articolo 81 - 4° comma - della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge viene destinata una corrispondente ali-

quota delle maggiori entrate di cui alla legge . . . concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-1949 (quinto provvedimento).

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.